



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 16/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 20/12/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 19/4/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio lineare proporzionale, di € 886,66, a titolo di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali non maturate, quali voci commissionali non dettagliatamente specificate in contratto.

Chiede altresì gli interessi legali dalla data dell'estinzione del contratto sino al soddisfo e il ristoro delle spese legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver provveduto a stornare, in sede di conteggio estintivo, gli interessi nominali per le rate a scadere al tasso convenzionalmente pattuito nella misura di € 3.048,43;
- la chiara descrizione delle commissioni indicate in contratto, di guisa che la ricorrente ha potuto valutare adeguatamente i costi dell'operazione addivenendo con la sottoscrizione ad una scelta consapevole e meditata;
- la natura *up-front* delle "commissioni accessorie", e in particolare la non rimborsabilità della commissione di intermediazione relativa alla provvigione dovuta all'intermediario del credito (interamente corrisposta a quest'ultimo per attività prodromiche alla conclusione del contratto);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura, del pari, *up-front* delle “spese fisse contrattuali” (come i costi per i servizi di istruttoria e notifica del contratto);
- l'infondatezza della pretesa di ristoro delle competenze legali.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali applicate dall'intermediario abbiano natura *up-front* in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti e, quindi, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento e, pertanto, il Collegio riconosce il diritto alla retrocessione dell'importo di € 389,98 per le commissioni

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

accessorie e di € 103,99 per le spese fisse contrattuali come da tabella di seguito riportata:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	64
rate residue		56



TAN	▶	10,83%
% da retrocedere		26,00%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
commissioni accessorie	€ 1.500,00	€ 700,00	€ 389,98	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 389,98
spese fisse contrattuali	€ 400,00	€ 186,67	€ 103,99	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 103,99
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00



tot rimborsi ancora dovuti	€ 493,97
rimb già effettuati, decurtati	€ 0,00
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	0
- in proporzione con gli interessi	2
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

si

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso delle voci commissionali per il complessivo importo di € 493,97 oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 493,97, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS